Comune di
NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
Area 3 – Tecnica

Prot. 0170 del 08.01.2019

Registro Generale n. 01 del 08.01.2019

ORDINANZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Posizionamento temporaneo di un contenitore scarrabile per i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e regolamentazione temporanea della circolazione stradale.

L'anno duemiladicianove addì otto del mese di gennaio, il sottoscritto ing. Michele Melis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il contratto d'appalto, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale che il Comune di Nuraminis, per il tramite del Consorzio C.I.S.A., ha in essere con la Ditta Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Violetti, 3361 cap 47521 CESENA (FC).
Considerato che la Ditta NO.VA Service srl, con sede in via Pierluigi da Palestrina n° 25 Cagliari, n° 03588010920, ha avuto incarico dal Consorzio CISA di Serramanna per l'esecuzione di lavori di pulizia straordinaria da svolgersi nel centro abitato di Nuraminis e frazione di Villagreca, compreso il servizio di spazzamento stradale, che comporterà la produzione di rifiuti in aggiunta alla normale raccolta RSU.
Preso atto che per lo svolgimento dei lavori di pulizia straordinaria di che trattasi, occorre predisporre la regolamentazione temporanea della circolazione stradale, a decorrere dal giorno 14.01.2019 al giorno 18.01.2019, dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
Considerato che i rifiuti di spazzamento stradale sono classificabili con il codice CER 20 03 03, "Rifiuti dalla pulizia strade", e quindi non possono essere smaltiti con le stesse modalità degli altri rifiuti RSU.
Dato atto che si rende necessario il posizionamento temporaneo di n° 1 contenitore scarrabile a tenuta stagna, dedicato al contenimento dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale del territorio comunale – Codice CER 20 03 03, per il tempo necessario per effettuare la pulizia delle strade del centro abitato e, situato all'interno dell'area di proprietà comunale di pertinenza degli impianti sportivi comunale (campo calcio a 5 e campo di tennis), in prossimità della via S. Satta, identificata al catasto Foglio 32 mappali 322, nonché di procedere allo svuotamento dello stesso, alla conclusione dei lavori.

Considerato che, per consentire lo svolgimento di pulizia straordinaria del centro abitato, compreso il servizio di spazzamento stradale, si rende necessario regolamentare temporaneamente la circolazione stradale mediante l'istituzione del divieto di sosta, nonché del senso unico alternato, nelle strade a doppio senso di circolazione, per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori.
Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. 241/90.
Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 in materia di circolazione stradale.
Visto l'art. 14 c. 1 lett. a) del D- L. n° 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, che dispone che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi.
Visti gli artt. 21, e 26 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada in materia di autorizzazione per occupazione della strada e prescrizioni per l'installazione di opere, depositi e cantieri stradali.
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, portante "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii..
Visto il Decreto sindacale n. 6/2018, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza.
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attesta la propria competenza all'adozione del presente atto,

ORDINA

- Dal giorno 14/01/2019 al giorno 18/01/2019, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, in tutte le strade interessate dai lavori e per tutta la durata degli stessi:

- Il divieto di sosta di tutti i veicoli;
- Il senso unico alternato, nelle strade a doppio senso di circolazione.

Alla Ditta Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Violetti, 3361 cap 47521 CESENA (FC), di provvedere:
-Al posizionamento temporaneo, per il tempo necessario per effettuare la pulizia delle strade del centro abitato, di n° 1 contenitore scarrabile a tenuta stagna da mc. 15,00/18,00, ad uso esclusivo del Comune di Samatzai, per il deposito dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade urbane COD. CER 200303, situato all'interno dell'area di proprietà comunale, in prossimità della Piazza Guido Rossa, identificata al catasto Foglio 15 mappali 458 e 461.
-Allo svuotamento del contenitore scarrabile alla conclusione dei suddetti lavori di pulizia.

Alla Ditta NO.VA Service srl, con sede in via Pierluigi da Palestrina n° 25 Cagliari, P.I. n° 03588010920, di provvedere:
-All'apposizione della segnaletica stradale, almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, secondo la corretta applicazione delle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art.3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n°285/92, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e ss.mm. e/o quelle previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, portante "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii..

Copia della presente Ordinanza:
È notificata:
Alla Ditta NO.VA Service srl
È trasmessa:
- Alla Ditta Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale
- All'Albo Pretorio del Comune;
- Al Sindaco
- All'Ufficio di Polizia Locale - sede
- Alla Prefettura di Cagliari
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nuraminis
- Al Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale C.I.S.A., Serramanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ing. Michele Melis